

## **EDIZIONE 05/2018**

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei  
veicoli a motore

### **NATANTI**

Il presente fascicolo informativo contenente:

- la Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il presente allegato è parte integrante della Polizza.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

***FormulaAuto***

**Numero Verde 800.31.62.33**

## **INDICE**

<b>NOTA INFORMATIVA e GLOSSARIO.....</b>	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>CONDIZIONI SPECIALI .....</b>	<b>6</b>
<b>INFORMATIVA CONTRAENTI/ASSICURATI/CLIENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196 e S.M.I. ....</b>	<b>7</b>

# NOTA INFORMATIVA R.C. AUTO NATANTI

## Introduzione

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall' IVASS (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

In relazione ai diversi tipi di natante, relativamente alla garanzia R.C.A., **PRESSO I PUNTI VENDITA DELL'INTERMEDIARIO E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO** che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

## GLOSSARIO

**Aggravamento del Rischio:** variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Attestazione dello stato di rischio:** documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

**Carta verde:** certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del natante Assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde

**Condizioni di Assicurazione** le condizioni generali di Assicurazione che disciplinano ciascuna Copertura Assicurativa.

**Codice delle Assicurazioni:** il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private

**Contraente:** il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il Premio

**Conducente:** colui che è preposto alla guida del natante durante le fasi della circolazione

**Contratto o Contratto di Assicurazione:** il documento comprensivo delle Condizioni di Assicurazione che prova l'accordo con il quale l'Impresa attraverso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi dell'evento per cui è prevista la Copertura Assicurativa

**Copertura Assicurativa:** la/le copertura/e prevista nell'ambito del Contratto di Assicurazione scelte del Contraente secondo quanto indicato in Polizza

**Ebbrezza:** superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche

**Franchigia:** importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro

**Incidente:** l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o Regolamenti, connesso con la circolazione navale che provochi danni al natante tali da renderne impossibile l'utilizzo

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

**IVASS ex ISVAP:** indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti

**Intermediario:** qualsiasi soggetto autorizzato dalla Società a collocare la Polizza

**Locatario:** la persona fisica o giuridica che utilizza un natante affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione

**Massimale:** l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'Assicurazione

**Numero Verde:** 800.31.62.33

**Polizza:** il documento che prova il Contratto di Assicurazione

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società

**Proprietario:** l'intestatario del natante al P.R. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

**R.C.A.:** Responsabilità Civile Auto

**Regolamenti:** indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente

**Risarcimento diretto:** procedura, applicabile secondo le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e Regolamento n. 254/06).

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del natante Assicurato dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto, anche parziale o tentato, Rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza

**Società: oppure Impresa:** BCC ASSICURAZIONI S.p.A..

**Sostanze stupefacenti o Psicotrope:** sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

**Terzi:** coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e delle successive modificazioni ed integrazioni

**Tariffa:** i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

## I. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

### A. Informazioni generali

#### Dati Societari

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, n° 1 - 20143 Milano - tel. 02466275 - fax 0221072250 - sito internet: [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com) - e-mail: [infoauto@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:infoauto@bccassicurazioni.bcc.it) - indirizzo PEC: [bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)

L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Bcc Assicurazioni S.p.A. - Servizio Vendite - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona oppure Casella Postale 32 - Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona.

#### Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996. Registro delle imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00124, Società del gruppo cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

### B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 11 milioni di euro di cui 14 milioni di capitale sociale, 2 milioni le perdite portate a nuovo.

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 1,84 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

## II. Informazioni sul contratto

Il Contraente, prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione, può scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale (fascicolo informativo e proposta) e contrattuale (polizza) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati.

In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

La polizza dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all'Impresa tramite posta o fax.

Tali disposizioni sono applicabili esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

## **A. Coperture assicurative offerte - Limitazioni e esclusioni R.C.A.**

La formula tariffaria applicabile al contratto è la "tariffa fissa", che prevede un premio fisso e non soggetto a riduzioni o maggiorazioni rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri.

### **Oggetto della Copertura Assicurativa**

La Copertura Assicurativa Natanti tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati involontariamente a terzi (persone) da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). (si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).

### **Limitazioni ed esclusioni**

**Attenzione: l'assicurazione non è operante:**

- per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive (si rimanda all'art. 18 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio);
- se il conducente non è abilitato e in generale se non sono rispettate le normative vigenti in merito alla circolazione dei natanti. (si rimanda all'art. 16 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).

### **Rivalse**

**Attenzione: la Società ha la possibilità di agire in rivalsa in tutti i casi in cui il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (si rimanda all'art. 18 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).**

000000

### **Durata del contratto e proposta di rinnovo**

**La Copertura Assicurativa ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in Polizza.**

Fermo restando quanto sopra, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza (si rimanda all'art. 5 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).

Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Fermo restando quanto sopra la Società o l'intermediario si riservano la facoltà di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza.

Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, direttamente sul sito internet della Società o mediante Contact Center ovvero per il tramite dell'Intermediario incaricato dall'Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del Premio con le modalità indicate dalla Società o dall'Intermediario.

Qualora il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l'Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione.

(si rimanda all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).

### **Attenzione:**

**Il Contratto di Assicurazione è concluso al momento in cui il Contraente riceve la Polizza/quietanza di pagamento, sempreché sia stato pagato il Premio pattuito; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avranno termine alle ore 24 del giorno indicato nella Polizza.**

## **B. Soggetti esclusi dalla Copertura Assicurativa**

**I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti da:**

- proprietario del natante assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

(si rimanda all'art. 19 delle condizioni di assicurazioni CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio)

## **C. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).**

## **D. Premi**

### **Pagamento del premio**

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- ordini di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico compreso il pagamento mediante carta di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario;
- Contanti, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, eccetto il caso in cui l'intermediario che conclude il contratto sia una Banca.

### **Determinazione del premio**

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa. L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

### **Frazionamento**

Non è ammesso il frazionamento del premio.

## **E. Informativa in corso di contratto**

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto di Assicurazione, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet dell'Impresa ([www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com))

## **F. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito**

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto di Assicurazione, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, la Società invierà all'indirizzo indicato in Polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al natante assicurato.

L'attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni.

## **G. Diritto di recesso**

Il Contratto è senza rinnovo tacito pertanto cessa automaticamente alla sua scadenza indicata in Polizza (si rimanda all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio).

**Avvertenza: Entro 14 giorni dalla decorrenza della garanzia assicurativa, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto di Assicurazione ed a ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn (si rimanda all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione CNATANTI RC BCC per gli aspetti di dettaglio). Tale articolo è applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza, come da Regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e Codice del Consumo).**

**H. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**  
**Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)**

**I. Regime fiscale**

Il premio relativo alla Copertura Assicurativa R.C.A. è soggetto all'imposta nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%. Si evidenzia che, in relazione all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è stato attribuito alle provincie il potere di aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni nella misura massima del 3,5%. La pubblicazione delle deliberazioni delle giunte provinciali con le quali è stata disposta l'eventuale variazione dell'aliquota del 12,5% è effettuata sul sito internet:

[http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Fiscalita\\_locale/Addprovrc.htm](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrc.htm).

**J. Legge applicabile al contratto**

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge Italiana.

**III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**

**L. Procedura per il risarcimento del danno**

**Denuncia di sinistro**

**Attenzione: la denuncia di Sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.**

**Centri di liquidazione**

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com)

**Pagamento dei Sinistri**

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del Sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

**Sinistro con natante non assicurato**

In caso di Sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

**M. Accesso agli atti dell'impresa**

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, la Società comunica l'accoglimento della richiesta di accesso.

La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

**N. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami di Gruppo  
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)  
Fax: 02/21072280

Email: [reclami@bccassicurazioni.bcc.it](mailto:reclami@bccassicurazioni.bcc.it)

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza o nominativo del contraente;

- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - fax 06/42133206 - Pec: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. lgs 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto , Incendio, Kasco e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**BCC Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il legale rappresentante**  
**Dott.ssa Ileana Bai**





# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## valide per tutte le Coperture Assicurative

### Articolo 1

#### Conclusione del Contratto e periodo di copertura

Il Contratto è concluso al momento in cui il Contraente riceve la Polizza/quietanza di pagamento. Le Coperture Assicurative operano esclusivamente se indicate in Polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, sempreché sia stato pagato il Premio pattuito; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avranno termine alle ore 24 del giorno indicato nella Polizza. La Società, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura assicurativa.

### Articolo 2

#### Pagamento del Premio

Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per il periodo assicurativo di un anno.

Il pagamento del Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione oppure in più rate che devono essere pagate alle scadenze previste in Polizza, contro rilascio di quietanze che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Se alla scadenza della rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti (art. 1901 del C.C.).

Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Società o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito *internet* dell'Impresa o dell'intermediario. Qualora il contratto venga concluso tramite intermediario, eccetto il caso in cui lo stesso sia una Banca, è ammesso il pagamento in contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

### Articolo 3

#### Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun Sinistro, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto ed a ricevere in restituzione il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.

Per avvalersi di questo diritto, il Contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto, inoltrando alla Compagnia il certificato d'Assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione degli stessi.

Alla ricezione dei documenti, la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

### Articolo 4

#### Modalità di sottoscrizione del Contratto

**Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle Coperture Assicurative richieste e la correttezza dei Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Società mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione**

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

### Articolo 5

#### Durata del Contratto e proposta di rinnovo

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo e cessa alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.

Fermo restando quanto sopra, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telex, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

La Società o l'intermediario si riservano la facoltà di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza.

Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, direttamente sul sito internet della Società o chiamando il Numero Verde ovvero per il tramite dell'Intermediario incaricato dall'Impresa, al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del Premio con le modalità indicate dalla Società o dall'Intermediario.

Qualora il Contraente decida di non rinnovare il Contratto, l'Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura assicurativa.

### Articolo 6

#### Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei i

### Articolo 7

#### Dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni che prevede la possibilità di azione diretta per il risarcimento del danno da parte del danneggiato, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### Articolo 8

#### Trasferimento di proprietà del natante

**Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del natante assicurato. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all'acquirente del natante, previo inoltro da parte del Contraente del certificato di assicurazione e del contrassegno o della autocertificazione di distruzione degli stessi. La Società prenderà atto della cessione mediante l'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti.**

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo la Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Il Contraente che trasferisce la proprietà del natante ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

#### a) sostituzione con altro natante

Il Contraente può chiedere, previo inoltro del certificato e del contrassegno o della autocertificazione di distruzione degli stessi, relativi al natante alienato o consegnato in conto vendita, che la Polizza stipulata per tale natante sia resa valida per un altro natante di sua proprietà o di proprietà di un Familiare Convivente. Qualora il natante sostituito comporti una variazione di Premio, si

procede al conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

#### **b) risoluzione del Contratto**

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto di Assicurazione con la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento:

- dell'inoltro del certificato, contrassegno o dell'autocertificazione di distruzione degli stessi;
- dell'inoltro della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà; Per il motore marino amovibile potrà essere presentata copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso di natante dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data sia stato inoltrato il certificato/contrassegno o l'autocertificazione di distruzione degli stessi.

In assenza della documentazione giustificativa di cui sopra, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui viene inoltrato il certificato/contrassegno o l'autocertificazione di distruzione degli stessi.

#### **Articolo 9**

##### **Sostituzione/duplicato del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dai Regolamenti. Relativamente al caso di deterioramento del certificato/contrassegno, il Contraente potrà inoltrare una autocertificazione di distruzione del certificato e del contrassegno.

#### **Articolo 10**

##### **Risoluzione del contratto per il furto del natante**

In caso di Furto totale del natante il Contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza. Il Proprietario può optare per:

**a) risolvere il Contratto** dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In tal caso il Contratto si risolve con la restituzione della parte di Premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo netto per giorno di garanzia residua previo inoltro di copia della citata denuncia.

**b) Sostituire il Contratto** con altro natante di proprietà.

#### **Articolo 11**

##### **Mancata autocertificazione distruzione Certificato, Contrassegno e Carta Verde**

Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde (si rilasciata), la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le Somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.

#### **Articolo 12**

##### **Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile, l'esistenza o la successiva stipulazione e comunque la coesistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dal presente Contratto; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### **Articolo 13**

##### **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:

- è persona fisica è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente;
- è persona giuridica è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Articolo 14**

##### **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti

e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Articolo 15**

##### **Richiesta di informazioni**

Eventuali richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo potranno essere rivolte presso l'Intermediario ovvero direttamente alla Società. La Società provvede a fornire riscontro nel termine di venti giorni tenuto conto delle specifiche richieste.

#### **Articolo 16**

##### **Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (persone) dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali, previste dal regolamento particolare di gara.

Durante le regate veliche, la garanzia sarà operante soltanto quando, per necessità di navigazione, venga utilizzato il motore.

#### **Articolo 17**

##### **Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni che prevede la possibilità di azione diretta per il risarcimento del danno da parte del danneggiato, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità d'eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante per i sinistri cagionati da Conducente con patente idonea ma scaduta, sempreché la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

#### **Articolo 18**

##### **Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida**

L'assicurazione non è operante se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della navigazione (art. 1120 codice navale).

Qualora in virtù dell'art. 144 della Legge la Società non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso.

La Società, tuttavia, limitatamente alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante.

Inoltre la Società con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 2.500,00 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

## Articolo 19

### Qualifica di terzi - Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del natante, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

## Articolo 20

### Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ex ISVAP ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (constatazione amichevole di Incidente - denuncia di Sinistri) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di Sinistro, che deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Ad ogni denuncia di Sinistro l'Assicurato può chiedere il rilascio di un nuovo modulo di denuncia di Sinistro chiamando il Numero Verde.

## Articolo 21

### Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'Assicurato.

# CONDIZIONI SPECIALI valide solo se espressamente richiamate in polizza

## Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli artt. 2, secondo comma; 3, secondo comma; 4, secondo comma; 13, secondo comma; 14, quinto comma nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Speciali e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

## Navigazione in acque private

### - A -

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private.

## Limiti di navigazione

### - B -

I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

## Natanti adibiti a scuola guida

### - C -

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

## Danni a cose di terzi non trasportati

### - D -

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

## Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

### - E -

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.**

**Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata.

## Attività idrosciatoria

### - F -

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.



# INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

## Danni individuale

La Società BCC Assicurazioni S.p.A con sede in Largo Tazio Nuvolari n. 1, 20143 - Milano (MI), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

### **DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del**

**Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);**
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12).** La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;** Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (16),** ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

## MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

## COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali, associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

## TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

## NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4<sup>(17)</sup>, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi <sup>(18)</sup>, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

## IL TITOLARE R.L.P.T.

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.





BCC Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano (Italia) - tel. +39 02. 466275 - fax +39 02. 21072250 - Pec: [bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - Codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02652360237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1782224 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00124 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 14.448.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona

[www.bccassicurazioni.com](http://www.bccassicurazioni.com)